

**Imposta cantonale
Imposta federale diretta**

Istruzioni 2023

**per la compilazione
della dichiarazione d'imposta
delle persone giuridiche**

Un aiuto pratico per riempire la dichiarazione delle società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata), delle società cooperative e delle società commerciali e altre comunità di persone straniere

Divisione delle contribuzioni
Ufficio di tassazione delle persone giuridiche

Viale S. Franscini 6
6501 Bellinzona

www.ti.ch/etax
dfc-ddc.etaxpg@ti.ch



Repubblica e Cantone
Ticino

Sommario

Nota introduttiva.....	4
Informazioni generali.....	5
Presentazione della dichiarazione.....	5
Mezzi per compilare la dichiarazione.....	5
Invio della dichiarazione.....	6
Credenziali per l'inoltro della dichiarazione.....	6
Termine di rientro della dichiarazione.....	6
Dichiarazione.....	7
Dati base.....	7
Utile.....	8
1 Utile.....	8
2.1 Costi non deducibili fiscalmente addebitati al conto economico.....	8
2.2 Ricavi imponibili non accreditati al conto economico.....	9
4.1 Costi deducibili fiscalmente non addebitati al conto economico.....	10
4.2 Ricavi non imponibili accreditati al conto economico.....	11
6 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti.....	13
8 Utile non imponibile in Svizzera.....	13
10 Utile non imponibile nel Cantone.....	13
10.1 Deduzioni RFFA.....	13
12 Riduzione per partecipazioni.....	14
13 Ripartizione dell'utile.....	14
Capitale proprio.....	15
14 Capitale azionario, buoni di partecipazione, capitale sociale di società a garanzia limitata e cooperative, versati.....	15
15 Riserve palesi.....	15
16 Riserve latenti tassate come utile.....	16
17 Riserva negativa.....	16
18 Capitale proprio occulto.....	16
20 Capitale proprio non imponibile in Svizzera.....	16
22 Capitale proprio non imponibile nel Cantone.....	16
Perdite fiscali.....	17
24 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti.....	17
Indicazioni concernenti il bilancio e il conto economico.....	18

Documenti che devono essere allegati alla dichiarazione	19
Firma.....	19
Allegati	20
Allegato 1 - Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali	20
Allegato 2 - Elenco dei debiti	21
Allegato 3 - Ammortamenti sul valore contabile residuo	22
Allegato 4 – Accantonamenti	23
Allegato 5 - Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione	24
Allegato 6 - Riduzione per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi	26
Allegato 7 – Immobili.....	31
Allegato 8 - Riparto intercantonale	32
Allegato 10 – Deduzioni RFFA.....	43
Allegato 11 – Capitale proprio occulto	45

Nota introduttiva

Il programma **eTax PG**, che accompagna le presenti Istruzioni, fa parte di quegli strumenti che abbiamo deciso di gradualmente introdurre per facilitare, laddove possibile, il non sempre agevole compito di compilare la dichiarazione d'imposta.

L'introduzione di questo programma ha richiesto la revisione dei moduli della dichiarazione d'imposta e dei suoi allegati che risultano semplificati e tali da consentirne una più facile compilazione. È questo, ad esempio, il caso per gli allegati che concernono la gestione degli accantonamenti e degli ammortamenti, la riduzione dei redditi da partecipazioni o per i formulari degli immobili e per quelli riguardanti i riparti intercantionali.

Un'ulteriore novità è costituita anche dalle presenti Istruzioni che forniscono al contribuente tutte le indicazioni utili alla compilazione dei moduli fiscali e alla migliore comprensione delle problematiche di tassazione delle persone giuridiche.

La stampa delle presenti Istruzioni può essere fatta a partire dalla guida in formato PDF nel programma eTax PG scegliendo il menu Aiuto > Aprire la guida come PDF.

Il programma eTax PG può essere scaricato dal sito www.ti.ch/etax.

Segnaliamo che, nel sito www.ti.ch/fisco, sono operativi i calcolatori di imposta sia per le persone fisiche che per quelle giuridiche e possono essere consultati altri utili riferimenti.

Confidiamo che queste innovazioni possano trovare il favore degli utenti e che il nuovo programma **eTax PG** - analogamente a quanto è già il caso per il programma eTax PF delle persone fisiche - sia anche effettivamente utilizzato poiché non facilita soltanto il compito al contribuente, ma permette all'Ufficio di tassazione delle persone giuridiche di meglio utilizzare le proprie risorse a tutto vantaggio anche dei contribuenti interessati.

Divisione delle contribuzioni

Informazioni generali

Presentazione della dichiarazione

La dichiarazione si compone del modulo principale e di undici allegati. Devono essere riempiti unicamente gli allegati che interessano direttamente la vostra società.

Alcuni allegati sono tuttavia obbligatori (art. 199 cpv 2 LT):

Allegato 1	Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali
Allegato 2	Elenco dei debiti
Allegato 5	Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione (unitamente a questo allegato devono esserci trasmesse le copie dei certificati di salario firmati)

Devono inoltre essere allegati al modulo ufficiale della dichiarazione d'imposta:

- I conti annuali (bilancio, conto economico e allegato dettagliati) debitamente firmati
- Una copia della dichiarazione dei salari AVS

Mezzi per compilare la dichiarazione

- **Utilizzando un programma informatico**
Con l'entrata in vigore a contare dal 01.01.2024 del nuovo articolo 198 cpv. 2bis LT, vige l'obbligo per tutte le categorie di persone giuridiche dell'invio elettronico della dichiarazione d'imposta. Potete compilare la dichiarazione e gli allegati utilizzando un programma informatico e procedere all'invio elettronico direttamente dal programma stesso. A tale scopo potete utilizzare il software ufficiale gratuito della Divisione delle contribuzioni scaricabile dal sito www.ti.ch/etax.

Il software ufficiale della Divisione delle contribuzioni (eTax PG):

- può essere scaricato gratuitamente da www.ti.ch/etax;
- è disponibile nelle versioni Windows, macOS e Linux;
- è facile da installare e utilizzare;
- è supportato dal sito www.ti.ch/etax, dall'indirizzo e-mail dfe-ddc.etaxpg@ti.ch al quale rivolgersi per porre domande e da una hotline raggiungibile al numero 091 814 49 99, accessibile nei seguenti orari:
 - **Dal lunedì al venerdì: 09:00 – 12:00 / 13:00 – 17:00**
per i mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Settembre e Ottobre
 - **Dal lunedì al venerdì: 09:00 – 12:00**
per i mesi di Gennaio, Agosto, Novembre e Dicembre
- permette l'inoltro della dichiarazione online
- permette di effettuare la richiesta di proroga per l'inoltro della dichiarazione d'imposta

Invio della dichiarazione

La dichiarazione e gli allegati possono esserci ritornati esclusivamente online.

Eventuali allegati che superano le dimensioni massime del programma (35MB), possono essere inviate per posta ordinaria come complemento, ma il modulo principale deve in ogni caso essere inoltrato online.

Attenzione: senza aver effettuato l'inoltro online, l'invio di allegati per posta non viene considerato quale rientro della dichiarazione. Eventuali procedure di richiamo o di multa non vengono quindi sospese.

Credenziali per l'inoltro della dichiarazione

Le credenziali che avete ricevuto sono necessarie per effettuare l'invio della dichiarazione online.

Se avete smarrito le credenziali, potete prendere contatto con l'ufficio per richiederne di nuove. Le stesse vi verranno spedite per posta. Una volta che sono state create delle nuove credenziali, le precedenti non saranno più valide.

Lo smarrimento delle credenziali non ha effetto sospensivo sui termini di inoltro della dichiarazione.

Favorite contattare immediatamente l'ufficio di tassazione all'indirizzo email dfе-utpg@ti.ch o al numero di telefono +41 91 814 39 80 per richiedere delle nuove credenziali.

Termine di rientro della dichiarazione

La dichiarazione fiscale e tutti i relativi allegati **devono esserci ritornati entro il termine indicato nella lettera.**

Se non vi fosse possibile rispettare questo termine, potete presentare una domanda di proroga utilizzando la funzionalità **richiedi proroga** del software **eTax PG**, scaricabile dal nostro sito internet www.ti.ch/etax.

Questa funzionalità permette di inoltrare elettronicamente delle richieste di proroga senza doverle più stampare.

Le richieste di proroga (singola o multipla) devono essere generate unicamente tramite le funzionalità di eTax PG precisando i motivi della richiesta.

Richieste di proroga inoltrate con modalità diverse da quanto indicato non verranno perse in considerazione.

Dichiarazione

Dichiarazione d'imposta delle società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata), società cooperative, società commerciali e altre comunità di persone straniere

Dati base

Sulla prima pagina vanno inseriti i dati anagrafici della persona giuridica, l'indirizzo ufficiale della società, il numero DDC (xx'xxx), il numero di controllo (xxx.x.xxx.xxxx) e il numero IDI (CHE-xxx.xxx.xxx). Eventuali modifiche sono da segnalare. Cliccate sulla lente di ingrandimento per procedere con l'inserimento dei dati.

<p>La dichiarazione d'imposta, i conti annuali, la copia della dichiarazione dei salari AVS così come gli allegati sono da ritornare</p> <p>entro il 30.06.2024</p> <p>Ufficio di tassazione delle persone giuridiche Viale Stefano Franscini 6 6501 Bellinzona</p> <p>Telefono: 091 814 39 80 Fax: 091 814 44 94 e-mail: dfc-utpg@ti.ch www.ti.ch/etax</p>	<div style="text-align: right;"> Modulo A</div> <hr/> <h3>Dichiarazione d'imposta delle persone giuridiche 2023</h3> <p>Società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni, società a garanzia limitata), società cooperative, società commerciali e altre comunità di persone straniere</p> <hr/> <p>Imposta cantonale / Imposta federale diretta</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>
<p>La dichiarazione d'imposta, i conti annuali e la copia della dichiarazione d'imposta del cantone sede sono da ritornare</p> <p>entro il 30.06.2024</p> <p>Ufficio di tassazione delle persone giuridiche Viale Stefano Franscini 6 6501 Bellinzona</p> <p>Telefono: 091 814 39 80 Fax: 091 814 44 94 e-mail: dfc-utpg@ti.ch www.ti.ch/etax</p>	<div style="text-align: right;"> Modulo B</div> <hr/> <h3>Dichiarazione d'imposta delle persone giuridiche 2023</h3> <p>Succursali di società con sede in Svizzera, succursali di società con sede all'estero e assoggettamento all'IFD in un altro Cantone e aziende municipalizzate</p> <hr/> <p>Imposta cantonale</p> <hr/> <div style="border: 1px solid black; height: 80px; width: 100%;"></div>

Utile

1 Utile

Utile netto (+) / Perdita netta (-) secondo il conto economico

Indicate l'utile netto o la perdita netta dell'esercizio secondo il conto economico chiuso nell'anno civile.
L'esercizio commerciale costituisce il periodo fiscale.

Utile	2023 (2022 /2023)	
	Imposta cantonale CHF	Imposta federale diretta CHF
 1 Utile netto (+) / Perdita netta (-) secondo il conto economico Rendiconti 		

2.1 Costi non deducibili fiscalmente addebitati al conto economico

2.1.1 Ammortamenti non giustificati dall'uso commerciale e spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi

Indicate eventuali ammortamenti non giustificati dall'uso commerciale della sostanza fissa materiale e immateriale (vedi allegato 3, cifra 5.6). Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativi alle partecipazioni di almeno il 10% devono pure essere indicati nella misura in cui non sono più giustificati (art. 71 cpv. 4 LT - art. 62 cpv. 4 LIFD). Infine, indicate le spese di fabbricazione, di acquisizione e di miglioramento di immobilizzi addebitate al conto economico, dal momento che non si tratta di costi deducibili (art. 67 cpv. 1 lett. b LT - art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).

2.1.2 Accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale

Indicate gli eventuali accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale (vedi allegato 4, punti 1.3, 2.6 e 3.3).

2.1.3 Ammortamenti non autorizzati su attivi rivalutati

Indicate gli eventuali ammortamenti non autorizzati su attivi rivalutati (art. 71 cpv. 3 LT - art. 62 cpv. 3 LIFD).

2.1.4 Assegnazioni a riserve

Indicate tutte le riserve palesi che sono state costituite a debito del conto economico (art. 67 cpv. 1 lett. b LT - art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).

2.1.5 Distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale

Per distribuzioni dissimulate di utili e vantaggi concessi a terzi che non sono giustificati dall'uso commerciale si intendono le prestazioni agli azionisti, ai soci o alle persone vicine (fisiche o giuridiche) concesse senza controprestazione (art. 67 cpv. 1 lett. b LT - art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). La valutazione delle prestazioni e delle contro-prestazioni si basa sul prezzo di libera concorrenza (prezzo di mercato). Entrano in particolare in linea di conto quali distribuzioni dissimulate di utili i seguenti costi addebitati al conto economico:

- remunerazioni non giustificate dall'uso commerciale (per es. salari, affitti, commissioni, diritti di licenza, rimborsi spese, pensioni, che eccedono ciò che un terzo avrebbe ricevuto nelle medesime circostanze);
- spese private degli azionisti o dei soci, quali ad es. le spese private per automobili o immobili, affitti, assicurazioni, ecc.;
- imposta preventiva concernente le distribuzioni di utili e le prestazioni valutabili in denaro.

2.1.6 Prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, che eccedono i limiti di legge

In applicazione degli articoli 68 cpv. 1 lett. c LT e 59 cpv. 1 lett. c LIFD, le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni fatte a persone giuridiche con sede in Svizzera e che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti, non possono essere dedotte che fino a concorrenza del 20% (sia a livello cantonale che federale) del risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9). Alla cifra 2.1.6 deve essere indicata l'eccedenza per rapporto ai massimi di legge.

Esempio (IC)	Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9) prima della ripresa dell'eccedenza	98'000	
	Prestazioni volontarie addebitate a conto economico	22'000	
	Risultato fiscale imponibile in Svizzera prima delle prestazioni	120'000	120%
	Deduzione ammessa	-20'000	20%
	Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9) dopo la ripresa dell'eccedenza	100'000	100%
	Prestazioni volontarie addebitate a conto economico	22'000	
	Deduzione ammessa	-20'000	
	Eccedenza (cifra 2.1.6)	2'000	

2.1.7 Interessi sul capitale proprio occulto e sugli altri debiti non comprovati

Indicate gli interessi sul capitale proprio occulto e gli interessi eccessivi, come pure gli interessi su debiti non comprovati.

2.2 Ricavi imponibili non accreditati al conto economico

I conti annuali allegati alla dichiarazione d'imposta devono essere allestiti conformemente alle disposizioni del diritto delle obbligazioni (art. 957 ss. CO). Si osserva in particolare che la revisione del diritto delle società anonime entrata in vigore il 1° gennaio 2013 non autorizza la compensazione tra attivi e passivi, come pure tra costi e ricavi. Ne consegue che tutti i ricavi devono in principio essere accreditati al conto economico. Deroche al divieto di compensare devono essere menzionate nel conto annuale (allegato).

2.2.1 Cessazione della giustificazione commerciale di accantonamenti

Gli accantonamenti ammessi al momento della loro costituzione e la cui giustificazione commerciale scompare nel corso del periodo fiscale corrente devono essere menzionati se non si è proceduto al loro scioglimento accreditando il conto economico.

2.2.2 Utili contabili da rivalutazione di immobili e partecipazioni

Il diritto delle società anonime prevede all'art. 670 CO che gli immobili e le partecipazioni possono essere rivalutati fino a concorrenza del valore venale allo scopo di equilibrare un bilancio deficitario. L'ammontare della rivalutazione deve figurare separatamente nel bilancio come "Riserva di rivalutazione". Questa rivalutazione fa parte del risultato fiscale imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. c LT - art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Per gli immobili, ai fini della sola imposta cantonale la rivalutazione è imponibile fino a concorrenza delle spese di investimento (art. 67 cpv. 2 LT).

2.2.3 Prestazioni a prezzi di favore (prelevamenti anticipati di utile) fatte ad azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche)

Le prestazioni a prezzi di favore fatte ad azionisti, soci o persone vicine sono considerate distribuzioni dissimulate di utili e fanno parte del risultato fiscale imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT - art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). La valutazione delle prestazioni e delle contro-prestazioni si basa sul prezzo di libera concorrenza (prezzo di mercato). Entrano in particolare in linea di conto quali distribuzioni dissimulate di utili i seguenti ricavi non accreditati al conto economico:

- concessione di prestiti senza interesse o a interesse insufficiente;
- concessione di prestazioni gratuite o a prezzo di favore, cessione di beni in proprietà o in prestito d'uso. In questi casi si considera quale distribuzione di utile ciò che un terzo avrebbe dovuto pagare in più di ciò che ha pagato l'azionista, il socio o la persona vicina.

2.2.4 Utili di liquidazione

Il trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa è parificato alla liquidazione. Il trasferimento di attivi a stabilimenti d'impresa all'estero è parificato alla vendita. In entrambi i casi la differenza fra il valore venale e il valore ai fini dell'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) fa parte del risultato fiscale imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. c LT - art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Per la sola imposta cantonale, il passaggio da un regime di tassazione ordinaria a un regime di tassazione speciale è parificato alla liquidazione.

4.1 Costi deducibili fiscalmente non addebitati al conto economico

4.1.1 Scioglimento di riserve latenti tassate

Le riprese fatte in anni precedenti su ammortamenti e accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale (punti 2.1.1 e 2.1.2) hanno avuto quale conseguenza la costituzione di riserve latenti tassate facenti parte del capitale proprio imponibile (cifra 16). Se questi ammortamenti o accantonamenti diventano giustificati dall'uso commerciale durante il periodo fiscale corrente, essi possono essere indicati alla cifra 4.1.1.

Esempio	Anno precedente	Crediti nazionali	100'000
		Accantonamento delcredere in contabilità	8'000
		Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)	5'000
		Riserva tassata alla fine dell'esercizio precedente	3'000
	Anno corrente	Crediti nazionali	200'000
		Accantonamento delcredere in contabilità	10'000
		Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)	10'000
		Riserva tassata alla fine dell'esercizio corrente	0
		Scioglimento riserva tassata nell'esercizio corrente	3'000

4.1.2 Contributi versati a istituti di previdenza professionale in favore del personale

I contributi versati a istituti di previdenza professionale in favore del personale dell'impresa, nella misura in cui qualsiasi utilizzazione contraria allo scopo è esclusa, sono deducibili (art. 68 cpv. 1 lett. b LT - art. 59 cpv. 1 lett. b LIFD). Indicate l'importo figurante alla cifra 13.8.

4.1.3 Prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, nei limiti di legge

In applicazione degli articoli 68 cpv. 1 lett. c LT e 59 cpv. 1 lett. c LIFD le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni fatte a persone giuridiche con sede in Svizzera e che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica, nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti, non possono essere dedotte che fino a concorrenza del 20% (sia a livello cantonale che federale) del risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9). Indicate l'ammontare non addebitato a conto economico e figurante alla cifra 13.9, ma al massimo il 20% (ai fini dell'imposta cantonale e dell'imposta federale diretta) del risultato fiscale imponibile in Svizzera.

Esempio (IC)	Prestazioni volontarie (cifra 13.9)	12'000	
	Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9) prima della deduzione	120'000	120%
	Deduzione ammessa (cifra 4.1.3)	-20'000	20%
	Risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9) dopo la deduzione	100'000	100%

4.2 Ricavi non imponibili accreditati al conto economico

4.2.1 Scioglimento di riserve latenti tassate

Le riprese fatte in anni precedenti su ammortamenti e accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale (punti 2.1.1 e 2.1.2) hanno avuto quale conseguenza la costituzione di riserve latenti tassate facenti parte del capitale proprio imponibile (cifra 16). Se queste riserve latenti sono liberate con accredito al conto economico, esse possono essere dedotte dall'utile netto.

Esempio	Anno precedente	Crediti nazionali	100'000
		Accantonamento delcredere in contabilità	8'000
		Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)	5'000
		Riserva tassata alla fine dell'esercizio precedente	3'000
	Anno corrente	Crediti nazionali	100'000
		Accantonamento delcredere in contabilità	5'000
		Accantonamento delcredere fiscalmente ammesso (5%)	5'000
		Riserva tassata alla fine dell'esercizio corrente	0
		Lo scioglimento dell'accantonamento delcredere (3'000) è stato contabilizzato con accredito al conto economico.	
		Scioglimento riserva tassata nell'esercizio corrente	3'000

4.2.2 Apporti di capitale

Gli apporti palesi di capitale, come pure gli apporti dissimulati di capitale imposti quale utile presso l'apportatore (per es. costi assunti dalla società madre) devono essere accreditati alle riserve e non fanno parte del risultato fiscale imponibile (art. 69 LT - art. 60 LIFD). Nel caso in cui siano stati accreditati al conto economico, essi vanno indicati alla cifra 4.2.2.

4.2.3 Utili su vendite immobiliari (TUI)

La quota di utile sulla vendita di immobili che è assoggettata tramite l'imposta cantonale sugli utili immobiliari (TUI - art. 123 ss LT) deve essere indicata alla cifra 4.2.3.

6 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti

Dal risultato del periodo fiscale può essere dedotta la somma delle perdite dei sette esercizi precedenti, nella misura in cui queste perdite non sono ancora state compensate con utili realizzati in quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT - art. 67 cpv. 1 LIFD). Riportate l'importo che avete indicato alla cifra 24.10.

Perdite fiscali		Imposta cantonale CHF	Imposta federale diretta CHF
24	Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti		
24.1	Esercizio commerciale 2016 (2015 /2016)		
24.2	Esercizio commerciale 2017 (2016 /2017)		
24.3	Esercizio commerciale 2018 (2017 /2018)		
24.4	Esercizio commerciale 2019 (2018 /2019)		
24.5	Esercizio commerciale 2020 (2019 /2020)		
24.6	Esercizio commerciale 2021 (2020 /2021)		
24.7	Esercizio commerciale 2022 (2021 /2022)		
24.8	Somma delle perdite		
24.9	di cui già compensate con utili imponibili di questi 7 anni		
24.10	Perdite computabili		
	(riportare alla cifra 6)		

8 Utile non imponibile in Svizzera

In caso di assoggettamento parziale in Svizzera, procedete ad una ripartizione internazionale dell'utile netto totale (allegare dettaglio). Per gli stabilimenti d'impresa la ripartizione va eseguita sulla base dei conti di questi stabilimenti, che devono essere allegati alla dichiarazione d'imposta.

5	Risultato fiscale dell'esercizio: Utile (+) / Perdita (-) (cifra 3 meno 4.3)		
6	Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti (cifra 24.10)	-	-
7	Risultato fiscale dopo deduzione delle perdite		
8	Utile non imponibile in Svizzera Allegare dettaglio	-	-
9	Risultato fiscale imponibile in Svizzera		
10	Utile non imponibile nel Cantone Allegato 8	-	
10.1	Deduzioni RFFA Allegato 10	-	
11	Risultato fiscale imponibile nel Cantone		
12	Riduzione per partecipazioni Allegato 6	%	%

10 Utile non imponibile nel Cantone

In caso di assoggettamento parziale nel cantone Ticino, procedete al riparto intercantonale del risultato fiscale imponibile in Svizzera per mezzo dell'allegato 8.

10.1 Deduzioni RFFA

Se la vostra società chiede l'applicazione della riduzione fiscale legata agli utili netti provenienti da brevetti e diritti analoghi ai sensi dell'art. 67b capoversi 1 e 2, così come la deduzione supplementare delle spese di

ricerca e sviluppo secondo l'art. 73a LT, potete utilizzare l'allegato 10. I dettagli dei prodotti e dei calcoli devono essere allegati insieme alla dichiarazione.

12 Riduzione per partecipazioni

Per le società di capitali e le cooperative che possiedono almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un'altra persona giuridica oppure una partecipazione avente un valore venale di almeno 1 milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito netto delle partecipazioni e il risultato fiscale imponibile (art. 77 LT - art. 69 e 70 LIFD). Per calcolare questa riduzione vogliate riferirvi all'allegato 6 e alle relative spiegazioni. Alla cifra 12 devono essere riportate le percentuali delle cifre III e IV dell'allegato 6.

13 Ripartizione dell'utile

		2023 (2022 /2023) CHF
	13 Ripartizione dell'utile secondo la decisione dell'assemblea generale o dell'assemblea dei soci	
	13.1 Utile riportato (+) / Perdita riportata (-) dall'esercizio precedente	
	13.2 Utile netto (+) / Perdita netta (-) secondo il conto economico (cifra 1)	
	13.3 Totale da ripartire	
	13.4 Dividendi, quote di utile o interessi sulle quote sociali <input type="text"/> % del capitale versato	
	13.5 Tantièmes	
	13.6 Attribuzione alla riserva legale	
	13.7 Attribuzione alla riserva statutaria	
	13.8 Attribuzioni a istituti di previdenza professionale in favore del personale	
	13.9 Prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, nei limiti di legge	
	13.10 Altro: <input type="text"/>	
	13.11 Totale ripartizione dell'utile	
	13.12 Riporto a nuovo (cifra 13.3 meno 13.11)	

Capitale proprio

	2023 (2022 /2023)	
	Imposta cantonale CHF	Imposta federale diretta CHF
Capitale proprio alla data di chiusura del bilancio (tenuto conto della ripartizione dell'utile)		
14 Capitale azionario, buoni di partecipazione, capitale sociale di società a garanzia limitata e cooperative, versati		
15 Riserve palesi		
15.1 Riserva legale da capitale		
15.2 Riserva legale da utili		
15.3 Riserve facoltative da utili		
15.4 Altre		
15.5 Riserve da apporti di capitale		
15.6 Proprie quote del capitale	-	-
15.7 Riporto a nuovo (cifra 13.12)		
16 Riserve latenti tassate come utile		
16.1 Scorte (cifra 1.1 allegato 4)		
16.2 Crediti per forniture e prestazioni (cifra 2.4 allegato 4)		
16.3 Altri accantonamenti (cifra 3.1 allegato 4)		
16.4 Ammortamenti (cifra 6.1 allegato 3)		
16.5 Altro:		
17 Riserva negativa	-	-
18 Capitale proprio occulto		
19 Totale (cifre 14 a 18, ma al minimo il capitale versato)		
20 Capitale proprio non imponibile in Svizzera Allegare dettaglio	-	-
21 Capitale proprio imponibile in Svizzera		
22 Capitale proprio non imponibile nel Cantone Allegato 8	-	
23 Capitale proprio imponibile nel Cantone		
23.1 Riduzione per partecipazione, brevetti e diritti analoghi Allegato 6 %		

14 Capitale azionario, buoni di partecipazione, capitale sociale di società a garanzia limitata e cooperative, versati

Indicate il capitale azionario, il capitale in buoni di partecipazione o il capitale sociale versato così come iscritto a Registro di commercio alla fine dell'esercizio commerciale. Le società cooperative iscrivono alla cifra 14 il capitale sociale versato (se non sono state emesse parti sociali, non indicate niente alla cifra 14).

15 Riserve palesi

Indicate le riserve palesi dopo la ripartizione dell'utile.

15.1 Riserva legale da capitale

Riportate le riserve legali da capitale, aggio, utile da decadenza di azioni, utile contabile da riduzione di capitale.

15.2 Riserva legale da utili

Riportate le riserve legali da utili generali, le riserve di rivalutazione e le riserve per azioni proprie tenute da proprie filiali (art. 659b CO).

15.3 Riserve facoltative da utili

Riportate le riserve da utili statutarie e da decisioni di distribuzione

15.5 Riserve da apporti di capitale

Riportate le riserve fiscalmente confermate da apporti di capitale.

15.6 Proprie quote del capitale

Dichiarate il valore contabile delle proprie quote del capitale secondo il bilancio commerciale, da iscriversi quale voce negativa (art. 959a cpv. 2 CO)

16 Riserve latenti tassate come utile

La costituzione di riserve latenti, non riconosciuta fiscalmente, determina di regola un'aggiunta al risultato netto (cfr. cifra 2). Se riserve latenti già precedentemente tassate vengono sciolte tramite il conto economico, alla cifra 4 può essere fatta valere una deduzione fiscale. Riportate le riserve latenti tassate degli allegati 3 (cifra 6.1) e 4 (cifre 1.1, 2.4 e 3.1).

17 Riserva negativa

Va inserita l'eventuale riserva negativa accertata dall'autorità di tassazione e indicata nella notifica dell'anno precedente (in conseguenza di sopravvalutazione di attivi o sottovalutazione di passivi). Lo scioglimento di riserve negative, influente sul risultato, determina un'aggiunta a beneficio del risultato netto alla cifra 2 della dichiarazione d'imposta.

18 Capitale proprio occulto

Il capitale dei terzi che dal punto di vista economico viene considerato capitale proprio fa parte del capitale proprio imponibile. Gli interessi del capitale proprio occulto devono essere aggiunti alla cifra 2.1.7.

Il modulo 11 permette di calcolare il capitale proprio occulto all'interno del programma.

20 Capitale proprio non imponibile in Svizzera

In caso di assoggettamento parziale in Svizzera, procedete ad una ripartizione internazionale del capitale proprio totale (allegare dettaglio). Per gli stabilimenti d'impresa la ripartizione va eseguita sulla base dei conti di questi stabilimenti, che devono essere allegati alla dichiarazione d'imposta.

22 Capitale proprio non imponibile nel Cantone

In caso di assoggettamento parziale nel cantone Ticino, procedete al riparto intercantonale del capitale proprio imponibile in Svizzera per mezzo dell'allegato 8.

Perdite fiscali

Perdite fiscali		Imposta cantonale CHF	Imposta federale diretta CHF
24	Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti		
24.1	Esercizio commerciale 2016 (2015 /2016)		
24.2	Esercizio commerciale 2017 (2016 /2017)		
24.3	Esercizio commerciale 2018 (2017 /2018)		
24.4	Esercizio commerciale 2019 (2018 /2019)		
24.5	Esercizio commerciale 2020 (2019 /2020)		
24.6	Esercizio commerciale 2021 (2020 /2021)		
24.7	Esercizio commerciale 2022 (2021 /2022)		
24.8	Somma delle perdite		
24.9	di cui già compensate con utili imponibili di questi 7 anni		
24.10	Perdite computabili (riportare alla cifra 6)		

24 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti

Riportate le perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti, nella misura in cui queste perdite non sono ancora state compensate con utili realizzati in quegli anni (art. 75 cpv. 1 LT - art. 67 cpv. 1 LIFD).

	Esercizi commerciali	Perdite dei 7 esercizi precedenti	Risultato fiscale 2021
Esempio	2016	40'000	
	2017	60'000	
	2018		
	2019	30'000	
	2020	20'000	
	2021		
	2022		70'000
	N.B. gli utili degli esercizi 2018 e 2021 (non indicati) sono stati compensati con perdite di esercizi precedenti il 2016.		

Perdite fiscali		Imposta cantonale CHF	Imposta federale diretta CHF
24 Perdite fiscali dei 7 esercizi precedenti			
24.1	Esercizio commerciale 2016 (2015 /2016)	40'000	40'000
24.2	Esercizio commerciale 2017 (2016 /2017)	60'000	60'000
24.3	Esercizio commerciale 2018 (2017 /2018)		
24.4	Esercizio commerciale 2019 (2018 /2019)	30'000	30'000
24.5	Esercizio commerciale 2020 (2019 /2020)	20'000	20'000
24.6	Esercizio commerciale 2021 (2020 /2021)		
24.7	Esercizio commerciale 2022 (2021 /2022)		
24.8	Somma delle perdite	150'000	150'000
24.9	di cui già compensate con utili imponibili di questi 7 anni	70'000	70'000
24.10	Perdite computabili	80'000	80'000
	(riportare alla cifra 6)		

Indicazioni concernenti il bilancio e il conto economico

La compilazione del punto 29 relativa alle indicazioni concernenti il bilancio e il conto economico è obbligatoria.

29 Indicazioni concernenti il bilancio e il conto economico (importi in CHF)		(Compilazione obbligatoria)
Totale degli attivi di bilancio	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Massa salariale lorda	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cifra d'affari lorda	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Brevetti <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Goodwill <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Prestiti ad azionisti o persone vicine <input type="text"/>
Veicoli immatricolati sopra CHF 120'000.- <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Parte di un gruppo internazionale <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Finanziamenti da azionisti o persone vicine <input type="text"/>
Valuta funzionale diversa da CHF <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Valuta funzionale diversa da CHF <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	Ricavi straordinari (realizzazione attivi o abbandono passivi) <input type="text"/>
		Beni fiduciari <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Partecipazioni <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Valori e preziosi <input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
		Cifra d'affari del gruppo <input type="text"/>
		Ticker <input type="text"/>

Documenti che devono essere allegati alla dichiarazione

Per i moduli A, i documenti che devono obbligatoriamente essere allegati alla dichiarazione sono i seguenti:

- Conti annuali (bilancio, conto economico e allegato dettagliati) debitamente firmati
- Copia della dichiarazione dei salari AVS
- Allegati obbligatori: Allegato 1, Allegato 2 e Allegato 5
- Proposta di riparto intercantonale qualora non venisse utilizzato l'Allegato 8

Gli allegati seguenti sono da compilare solamente se concernono la vostra società:

- Allegato 3 - Ammortamenti
- Allegato 4 - Accantonamenti
- Allegato 6 - Riduzione per partecipazioni
- Allegato 7 - Immobili
- Allegato 8 - Riparto intercantonale
- Allegato 10 – Deduzioni RFFA
- Allegato 11 – Capitale proprio occulto

Per i moduli B, i documenti che devono obbligatoriamente essere allegati alla dichiarazione sono i seguenti:

- Conti annuali (bilancio, conto economico e allegato dettagliati) debitamente firmati
- Copia della dichiarazione presentata nel Cantone della Sede principale
- Proposta di riparto intercantonale qualora non venisse utilizzato l'Allegato 8

Firma

Con l'inoltro elettronico della dichiarazione, la firma non è più necessaria.

Il bilancio e il conto economico che verranno allegati, tuttavia, continuano a necessitare la firma di uno o più rappresentanti legati alla società.

Allegati

Allegato 1 - Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali



Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona



Allegato 1

Elenco dei titoli e di altri collocamenti di capitali

2023

Numero DDC:

Ragione sociale:

L'istanza di rimborso dell'imposta preventiva deve essere inoltrata direttamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni, 3003 Berna, mediante il **Form. 25** (può essere scaricato dal sito: www.estv.admin.ch).

Valore nominale totale / per azioni ecc. quantità	Denominazione dei beni patrimoniali Crediti: debitore, tasso d'interesse, valuta Obbligazioni: tasso d'interesse, denominazione del titolo, debitore, anno di emissione e di scadenza; se a interesse unico segnare con una U Azioni ecc.: denominazione del titolo, nome e sede della ditta, valore nominale per titolo	Valore contabile secondo il bilancio di chiusura CHF	Valore fiscale		Reddito lordo Esercizio 2023 (2022 /2023) CHF
			Per titolo CHF	Totale CHF	
1 Crediti					

L'allegato 1 deve essere compilato obbligatoriamente.

Questo allegato serve a dare informazioni sulla composizione dei crediti e di altri collocamenti di capitali, come pure sul loro reddito.

In questo modulo viene chiesto di separare i crediti verso azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche) dai crediti verso terzi.

Allegato 2 - Elenco dei debiti



Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona



Allegato 2

Elenco dei debiti

2023

Numero DDC:

Ragione sociale:

Sono da indicare gli immobili dati in garanzia dei debiti e le eventuali garanzie accessorie, come libretti di risparmio, titoli, polizze di assicurazione sulla vita, cauzioni, ecc.
Per gli immobili: comune e no. fondo;
per i titoli: denominazione precisa del titolo e valore nominale;
per le polizze: società d'assicurazione e somma assicurata.

Generalità e indirizzo del creditore	Garanzie	Ammontare del debito secondo il bilancio di chiusura CHF	Tasso d'interesse %	Interessi 2023 (2022 /2023) CHF
1 Prestiti passivi (esclusi i debiti bancari)				

L'allegato 2 deve essere compilato obbligatoriamente. Questo allegato serve a dare informazioni sulla composizione dei debiti e dei relativi interessi.

In questo modulo viene chiesto di separare i prestiti verso azionisti, soci o persone vicine (fisiche o giuridiche) dai prestiti passivi verso terzi. Va indicato anche il tasso di interesse applicato.

Allegato 3 - Ammortamenti sul valore contabile residuo



Allegato 3



3

Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

Ammortamenti sul valore contabile residuo 2023

Numero DDC: _____ Ragione sociale: _____

Sono stati effettuati ammortamenti accelerati sui nuovi investimenti?

Sì No

Attenzione:
l'allegato dà risultati differenti a seconda se sono stati effettuati ammortamenti accelerati oppure no.

1 Denominazione del conto					
2 Tasso d'ammortamento	2023 (2022 /2023)				
2.1 Ammesso	%	%	%	%	%
2.2 Applicato	%	%	%	%	%

L'allegato 3 deve essere compilato se la vostra società ha sostanza fissa materiale o immateriale.

Questo allegato serve a dare indicazioni sugli ammortamenti. Esso può essere utilizzato unicamente se la vostra società utilizza il metodo di ammortamento sul valore contabile residuo. In caso di ammortamento sul valore di acquisto vogliate allegare una vostra tabella.

Gli ammortamenti che non sono giustificati dall'uso commerciale fanno parte dell'utile netto imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT - art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD).

I tassi di ammortamento ammessi fiscalmente sono indicati nel **Promemoria A 1995 - Aziende commerciali**, pubblicato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (può essere scaricato dal sito www.estv.admin.ch).

Allegato 4 – Accantonamenti


Allegato 4

4

Accantonamenti

2023

Numero DDC:
Ragione sociale:

**Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche**
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

Valore contabile secondo il bilancio di chiusura				Riserva latente tassata
Lordo	Accantonamenti	Tasso	Netto	
CHF	CHF	%	CHF	CHF
1 Scorte				
1.1	Scorte alla fine dell'esercizio			
1.2	Riserva latente tassata all'inizio dell'esercizio			-
1.3	Variazione della riserva latente tassata			
2 Crediti per forniture e prestazioni				
2.1	Crediti nazionali (Accantonamento massimo 5%)			

L'allegato 4 deve essere compilato se la vostra società ha fatto accantonamenti sulle scorte, su crediti per forniture e prestazioni oppure altri accantonamenti.

Accantonamenti possono essere costituiti a carico del conto economico per gli impegni sussistenti nel corso dell'esercizio il cui ammontare è ancora indeterminato, per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante (segnatamente sulle merci e sui debitori) e sugli altri rischi di perdite imminenti dell'esercizio (art. 72 cpv. 1 LT - art. 63 cpv. 1 LIFD).

Gli accantonamenti ammessi negli anni precedenti sono aggiunti all'utile imponibile nella misura in cui non sono più giustificati (art. 72 cpv. 2 LT - art. 63 cpv. 2 LIFD).

Gli accantonamenti che non sono giustificati dall'uso commerciale fanno parte dell'utile netto imponibile (art. 67 cpv. 1 lett. b LT - art. 58 cpv. 1 lett. b LIFD). Sono considerati come non giustificati dall'uso commerciale, ad esempio, gli accantonamenti costituiti per costi e investimenti futuri.

Sono ammessi accantonamenti costituiti a carico del conto economico per futuri mandati di ricerca e di sviluppo conferiti a terzi, fino al 10% del risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9 della dichiarazione fiscale), ma complessivamente non oltre 1 milione di franchi (art. 72 cpv. 1 lett. d LT e art. 63 cpv. 1 lett. d LIFD).

Allegato 5 - Attestazione concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione

Allegato 5




Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

Attestazione

2023

concernente gli importi pagati ai membri dell'amministrazione e agli organi della direzione

Numero DDC: _____ Ragione sociale: _____

Cognome / nome	Domicilio	Prestazioni 2023 (secondo cifra 11 del certificato di salario) CHF





L'allegato 5 deve essere compilato obbligatoriamente. Secondo gli articoli 203 cpv. 1 lett. a LT e 129 cpv. 1 lett. a LIFD, le persone giuridiche devono presentare all'autorità di tassazione un'attestazione sulle prestazioni pagate ai membri dell'amministrazione o di altri organi.

Conformemente a queste disposizioni, vi invitiamo a compilare un certificato di salario (Form. 11) **per ogni membro** dell'amministrazione, dell'ufficio di vigilanza o del comitato (è indifferente che il membro abiti in Svizzera o all'estero). A tale scopo può essere utilizzata la guida di compilazione del certificato di salario (www.steuerkonferenz.ch).

Conformemente agli articoli 203 cpv. 3 LT e 129 cpv. 2 LIFD un doppio del certificato di salario deve essere inviato al contribuente.

Le persone giuridiche il cui esercizio commerciale (= periodo fiscale) non coincide con l'anno civile, devono allegare i certificati di salario al **31 dicembre dell'anno civile incluso nel periodo fiscale**.

Se un membro dell'amministrazione o del comitato è allo stesso tempo impiegato della ditta (per es. direttore o gestore), le prestazioni delle due funzioni vanno indicate sullo stesso certificato di salario. Per l'attestazione dei tantièmes vale l'anno civile in cui le remunerazioni sono state decise e versate o accreditate.

Se nessun certificato di salario è stato compilato per un membro dell'amministrazione (nel caso in cui si tratti di un rappresentante di una persona giuridica e le prestazioni sono state versate direttamente alla società datore di lavoro del citato rappresentante), è sufficiente indicare l'ammontare delle prestazioni versate nell'allegato 5.

Se le prestazioni sono state versate a un membro dell'amministrazione il quale le ha successivamente riversate (a una ditta individuale oppure a una società di persone di cui il membro è socio), il certificato di salario deve essere allegato.

L'allegato 5 debitamente compilato e le copie dei certificati di salario firmati (Form. 11) devono essere inoltrati congiuntamente alla dichiarazione d'imposta.

I certificati relativi a persone domiciliate in altri cantoni saranno da noi trasmessi alle competenti autorità fiscali.

Allegato 6 - Riduzione per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi



Allegato 6

Riduzione per partecipazioni, brevetti e diritti analoghi secondo gli articoli 69 e 70 LIFD e gli articoli 77, 87a e 87b LT

2022

Numero DDC:

Ragione sociale:

Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

I. Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi

Quantità / Genere del titolo	Società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la contribuente partecipava alla scadenza del ricavo da partecipazioni o al termine dell'esercizio commerciale (periodo fiscale) almeno in misura del 10% o con quote di capitale del valore venale di almeno 1 milione di franchi.		Partecipazione alla scadenza del ricavo da partecipazioni o al termine dell'esercizio commerciale			Valore fiscale (valore contabile + riserva tassata) della partecipazione al termine dell'esercizio commerciale	
	Denominazione e forma giuridica dell'azienda	Capitale nominale complessivo della società partecipata	Importo nominale della partici- pazione	Parteci- pazione in %	Valore venale della partecipazione	Importo	in % degli attivi
A	B	C	D	E	F	G	H
		CHF	CHF		CHF	CHF	

L'allegato 6 deve essere compilato se la vostra società chiede di essere messa al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi degli art. 77 LT e 69 e 70 LIFD.

Questo allegato serve a calcolare la riduzione per partecipazioni applicabile all'utile netto imponibile.

Per le società di capitali e le cooperative che possiedono almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un'altra persona giuridica oppure una partecipazione avente un valore venale di almeno 1 milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta proporzionalmente al rapporto tra il ricavo netto delle partecipazioni e il risultato fiscale imponibile (art. 77 LT - art. 69 LIFD).

Il ricavo netto delle partecipazioni corrisponde al reddito di queste partecipazioni, diminuito dei relativi costi di finanziamento e di un contributo del 5% destinato alla copertura dei costi amministrativi. Fanno ugualmente parte del reddito delle partecipazioni gli utili in capitale provenienti da partecipazioni nella misura in cui il provento dell'alienazione è superiore al costo d'investimento. Inoltre, la partecipazione alienata deve essere pari almeno al 10% del capitale azionario o del capitale sociale dell'altra società e deve essere stata detenuta come tale per almeno un anno (art. 77 LT - art. 70 LIFD).

Gli art. 77 LT, 69 e 70 LIFD, come pure la Circolare n° 27 del 17 dicembre 2009 dell'AFC, disponibile su internet (www.estv.admin.ch), danno informazioni dettagliate in relazione al calcolo della riduzione per partecipazioni.

La riduzione per partecipazioni ha per effetto di ridurre l'imposta sull'utile. In caso di assoggettamento parziale in Svizzera (art. 62 LT - art. 52 LIFD), il calcolo è effettuato senza tener conto degli elementi dell'utile attribuiti all'estero (secondo il riparto internazionale) e che non sono soggetti a imposizione in Svizzera.

I. Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi

I. Composizione delle partecipazioni e costi di finanziamento complessivi							
Quantità / Genere del titolo	Società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la contribuente partecipava alla scadenza del ricavo da partecipazioni o al termine dell'esercizio commerciale (periodo fiscale) almeno in misura del 10% o con quote di capitale del valore venale di almeno 1 milione di franchi.		Partecipazione alla scadenza del ricavo da partecipazioni o al termine dell'esercizio commerciale			Valore fiscale (valore contabile + riserva tassata) della partecipazione al termine dell'esercizio commerciale	
	Denominazione e forma giuridica dell'azienda	Capitale nominale complessivo della società partecipata	Importo nominale della partici- pazione	Parteci- pazione in %	Valore venale della partecipazione	Importo	in % degli attivi
A	B	CHF C	CHF D	E	CHF F	CHF G	H
Valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) degli attivi totali al termine dell'esercizio commerciale							100%
Totale dei costi di finanziamento di competenza dell'esercizio						(a)	100%

Valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile (valore contabile + riserve tassate) degli attivi totali al termine dell'esercizio commerciale

Indicate i valori contabili netti più le riserve tassate dell'insieme degli attivi al termine dell'esercizio commerciale.

Totale dei costi di finanziamento di competenza dell'esercizio

- **Interessi passivi**
Indicate gli interessi passivi, compresi gli interessi dei debiti al portatore (interessi non ammessi), ma escludendo gli interessi ad un tasso eccessivo (interessi eccessivi) e gli interessi sul capitale proprio dissimulato.
- **Altri costi economicamente assimilabili agli interessi passivi**
Indicate gli altri costi la cui causa immediata risiede nel capitale terzi ai sensi del diritto fiscale o in altri impegni a medio e lungo termine. Le offerte non utilizzate di sconto dei fornitori e gli sconti utilizzati dai clienti non rappresentano costi di finanziamento. Tali costi e diminuzioni di ricavi si riflettono in principio direttamente e esclusivamente nell'utile lordo d'esercizio. Nemmeno i costi di finanziamento compresi nei costi di noleggio o nelle mensilità di leasing possono essere presi in considerazione.

II. Ricavo netto da partecipazioni

II. Ricavo netto da partecipazioni					
Ricavo lordo della partecipazione	Ammortamento conseguente alla distribuzione di dividendi	Ricavo determinante colonna I - colonna J	Spese amministrative colonna K x 5%	Costi di finanziamento (a) x colonna H	Ricavo netto (colonna K meno colonne L e M)
I	J	K	L	M	Utile netto N Perdita netta O
Ricavo netto da partecipazioni					

Ricavo lordo della partecipazione (I)

- **Distribuzioni di utile** (dividendi, partecipazioni agli utili, rimborsi di capitale, ecc.) contabilizzate nel conto economico dell'esercizio commerciale (periodo fiscale). In generale, si tratterà del ricavo lordo per i redditi di partecipazioni svizzere e del ricavo al netto delle imposte alla fonte per i redditi di partecipazioni estere. Se il ricavo netto dichiarato include recuperi di imposte alla fonte che sono stati dedotti dai redditi di partecipazioni di esercizi precedenti e per i quali la riduzione per partecipazioni non è stata ancora richiesta, questi importi recuperati fanno parte del ricavo da partecipazioni del periodo fiscale.
- **Utili in capitale, eccedenze di liquidazione e utili di fusione:** indicare il ricavo dell'alienazione meno il costo d'investimento.

Ammortamento conseguente alla distribuzione di dividendi (J)

Inserire gli ammortamenti delle partecipazioni che sono in rapporto con la distribuzione di dividendi. Se si realizza un ricavo da partecipazione e in seguito si contabilizza un ammortamento della stessa partecipazione, se ne deduce che tale ammortamento non sarebbe stato necessario, o perlomeno sarebbe stato inferiore, se si fosse rinunciato alla distribuzione del dividendo.

Ricavo determinante (K)

Ricavo lordo meno ammortamento in relazione con il ricavo.

Spese amministrative (L)

5% del ricavo determinante. Resta riservata la prova di spese amministrative superiori o inferiori al forfait del 5%. Se il legame tra le spese amministrative e le differenti partecipazioni non può essere provato, l'insieme delle spese amministrative è ripartito (come per i costi di finanziamento) proporzionalmente sulla base dei valori ai fini dell'imposta sull'utile delle partecipazioni.

Costi di finanziamento (M)

La quota di costi di finanziamento attribuita alle partecipazioni si calcola in principio secondo la proporzione tra il valore ai fini dell'imposta sull'utile della partecipazione (cifre da 1 a 5, colonna G) e il valore ai fini dell'imposta sull'utile del totale degli attivi al termine dell'esercizio commerciale.

Per le partecipazioni che sono state alienate durante l'esercizio commerciale, una quota-parte annuale dei costi di finanziamento deve essere presa in considerazione basandosi sul valore ai fini dell'imposta sull'utile delle partecipazioni in questione al momento della loro alienazione.

Ricavo netto: Utile netto (N) / Perdita netta (O)

Ricavo determinante meno spese amministrative e costi di finanziamento.

Il ricavo netto da partecipazioni determinante per il calcolo della riduzione per partecipazioni si calcola senza tener conto delle perdite (eccedenza di costi di finanziamento).

Partecipazioni (87a LT) / Brevetti e diritti analoghi (87b LT)

Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per IC / IFD

Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per l'IC

Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per l'IFD

III. Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per l'imposta cantonale

$$\frac{\text{Ricavo netto da partecipazioni}}{\text{Utile imponibile complessivo IC}} \times 100 = \boxed{} \%$$

IV. Riduzione percentuale dell'imposta sull'utile per l'imposta federale diretta

$$\frac{\text{Ricavo netto da partecipazioni}}{\text{Utile imponibile complessivo IFD}} \times 100 = \boxed{} \%$$

Ricavo netto da partecipazioni

Riportate il ricavo netto da partecipazioni determinato al punto II (totale colonna N).

Utile imponibile complessivo IC / Utile imponibile complessivo IFD Imposta cantonale

Indicate il risultato fiscale imponibile nel Cantone (cifra 11 della dichiarazione d'imposta).

In caso di riparto intercantonale (allegato 8), applicate le regole seguenti:

- se il ricavo da partecipazioni è attribuito a una sola sovranità fiscale (generalmente il cantone Ticino in quanto cantone sede), indicate la parte di utile netto imponibile in Svizzera attribuita al cantone Ticino (cifra 3.4.7 dell'allegato 8);
- se il ricavo da partecipazioni non è attribuito ad un'unica sovranità fiscale, indicate l'utile netto imponibile in Svizzera ad esclusione delle quote attribuite ai cantoni che costituiscono unicamente un domicilio speciale (cifra 3.4.7 dell'allegato 8).

Imposta federale diretta

- Indicate il risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9 della dichiarazione d'imposta).

Riduzione per partecipazioni IC / IFD (%)

Il tasso della riduzione per partecipazioni corrisponde al rapporto tra il ricavo netto da partecipazioni e l'utile netto imponibile IC e/o IFD. Questo tasso si esprime in percento a quattro decimali.

Riportate questa (e) percentuale (i) alla cifra 12 della dichiarazione.

Riduzione dell'imposta sul capitale (IC)

Riduzione percentuale dell'imposta sul capitale per l'imposta cantonale

Riduzione percentuale dell'imposta sul capitale per l'imposta cantonale

$$\frac{\text{Valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile degli attivi qualificati (art. 87a e/o 87b LT)}}{\text{Valore determinante ai fini dell'imposta sull'utile degli attivi totali al termine dell'esercizio commerciale}} \times 100 = \boxed{} \%$$

Requisiti perché una società possa beneficiare della riduzione:

- scopo statutario consistente essenzialmente nell'amministrazione durevole di partecipazioni. Lo stesso deve essere perseguito effettivamente.
- nessun esercizio di attività commerciale in Svizzera. Un'attività commerciale o produttiva può essere esercitata all'estero, ma soltanto tramite una stabile organizzazione effettivamente esistente.

- gli attivi qualificati (valore venale), o il reddito degli stessi (inclusi gli utili in capitale secondo l'art. 77 cpv. 5 LT), a lunga scadenza, rappresentano almeno 2/3 degli attivi (valore venale), rispettivamente dei ricavi complessivi.

Periodo di tolleranza: il mancato temporaneo rispetto della condizione dei 2/3 può essere tollerato al massimo 2 anni (lo stesso termine vale per le società di nuova costituzione).

Attivi qualificati per le partecipazioni

La definizione di attivi qualificati corrisponde a quella data all'art. 77 cpv. 1 LT per la riduzione sui redditi da partecipazioni:

- partecipazione in almeno il 10% del capitale azionario o sociale di un'altra società, oppure
- partecipazione in almeno il 10% degli utili e riserve di un'altra società, oppure
- detenzione di diritti di partecipazione del valore venale di almeno CHF 1 mio

Attivi qualificati per i brevetti e i diritti analoghi

Sono considerati brevetti ai sensi dell'67a LT:

- a. i brevetti secondo la Convenzione sul brevetto europeo del 5 ottobre 1973 nella versione riveduta del 29 novembre 2000, con designazione «Svizzera»;
- b. i brevetti secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954;
- c. i brevetti esteri che corrispondono ai brevetti di cui alle lettere a) o b).

Sono considerati diritti analoghi ai sensi dell'art. 67a LT:

- a. i certificati protettivi complementari secondo la legge federale sui brevetti del 25 giugno 1954 e la loro proroga;
- b. le topografie protette secondo la legge federale sulle topografie del 9 ottobre 1992;
- c. le varietà vegetali protette secondo la legge federale sulla protezione delle novità vegetali del 20 marzo 1975;
- d. i documenti protetti secondo la legge sugli agenti terapeutici del 15 dicembre 2000;
- e. le relazioni alle quali si applica la protezione in virtù di disposizioni di esecuzione della legge sull'agricoltura del 29 aprile 1998;
- f. i diritti esteri che corrispondono ai diritti di cui alle lettere a) - e).

Eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo

A partire dall'01.01.2023, l'art. 87a cpv. 3 LT è stato modificato includendo nel calcolo per la riduzione sul capitale anche l'eccedenza di attivi connessa a pretese e debiti infragruppo.

Allegato 7 – Immobili



7

Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona



Allegato 7

Immobili

2023

Reddito lordo della sostanza immobiliare

Numero DDC:

Ragione sociale:

Per ogni singolo immobile formante una sola unità economica (fabbricato principale, terreno circostante adibito a corte, giardino, ecc. ed eventuali fabbricati annessi quali accessori, autorimesse, ecc.) **va compilato un modulo.**
Moduli addizionali possono essere scaricati dal sito: www.ti.ch/etax

1 Indicazioni riguardanti l'immobile

Comune:	<input type="text"/>	Indirizzo:	<input type="text"/>
Numero fondo:	<input type="text"/>		
Valore di stima:	fabbricati	CHF	<input type="text"/>
	terreni	CHF	<input type="text"/>
	totale	CHF	<input type="text"/>

L'allegato 7 deve essere compilato se la vostra società possiede immobili in Ticino, in Svizzera o all'estero.

Questo allegato serve, da un lato, a dare indicazioni sulla localizzazione del fondo e sul valore ufficiale di stima ai fini dell'imposta immobiliare, dall'altro a dare informazioni dettagliate sul reddito dell'immobile.

Allegato 8 - Riparto intercantonale


Allegato 8

8

Riparto intercantonale

2023

Numero DDC:

Ragione sociale:

Ufficio di tassazione delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

Quando è data la possibilità di scelta:
 crociare ciò che fa al caso

1 Assoggettamento

Cantoni	Ticino			
1.1 Sede principale				
Sede	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento				
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento				
1.2 Domicili secondari				
Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento				
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento				

L'allegato 8 deve essere compilato se la vostra società è assoggettata in diversi cantoni svizzeri oppure se ha trasferito la sede all'interno della Svizzera nel corso dell'esercizio commerciale (periodo fiscale).

Questo allegato serve a ripartire gli elementi imponibili tra i differenti cantoni al fine di evitare un'eventuale doppia imposizione intercantonale.

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale è illimitato; esso non si estende tuttavia alle imprese, agli stabilimenti d'impresa e agli immobili situati fuori cantone.

L'assoggettamento in virtù dell'appartenenza economica è limitato alla parte di utile e di capitale che è imponibile nel cantone. L'estensione dell'assoggettamento per un'impresa, uno stabilimento d'impresa o un immobile è definita, nelle relazioni intercantionali, conformemente alle regole del diritto federale concernente il divieto di doppia imposizione intercantionale.

In relazione al computo delle perdite fiscali, dal 2001 viene applicato esclusivamente il metodo del riporto della perdita globale. Pertanto, **se la vostra società ha realizzato globalmente una perdita è inutile riempire la parte di allegato relativa alla ripartizione intercantionale dell'utile netto.**

Le spiegazioni che seguono si riferiscono alle regole generali del diritto federale relative al divieto di doppia imposizione intercantionale. Le regole particolari concernenti segnatamente le banche, le compagnie d'assicurazione, la posta, le imprese di telecomunicazione e le società di leasing immobiliare non sono oggetto di spiegazioni particolari in queste istruzioni. A tal proposito potete riferirvi alle circolari della Conferenza fiscale svizzera che sono disponibili su internet (www.steuerkonferenz.ch).

1 Assoggettamento

Dal 2001, la frammentazione del periodo fiscale è stata abbandonata a vantaggio dell'unità di questo periodo. L'inizio e la fine dell'assoggettamento in un cantone non coincidono più con l'inizio e la fine dell'assoggettamento per appartenenza personale o economica in questo cantone (art. 22 LAID).

Per l'imposta sul capitale, è necessario ciononostante fissare la durata dell'assoggettamento (per appartenenza personale o economica) in ogni cantone nel corso del periodo fiscale, allo scopo di determinare la quota-parte di capitale proprio imponibile che è loro attribuibile. Le diverse date chieste non corrispondono dunque a un inizio o a una fine di assoggettamento, ma servono unicamente a correggere le quote-parti cantonali per la ripartizione intercantonale del capitale proprio imponibile (cifra 2.1.3 Correzioni in base alla durata dell'assoggettamento).

È parimenti importante indicare il tipo di domicilio fiscale (principale, secondario o speciale) dal momento che le regole di diritto fiscale intercantonale sono diverse a seconda del tipo di domicilio fiscale.

1.1 Sede principale

Indicate il cantone in cui si trovava la sede (Svizzera) della vostra società nel periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine dell'assoggettamento.

Se la sede della vostra società è cambiata nel corso del periodo fiscale, indicate il cantone dove è stata trasferita la sede e l'inizio e la fine dell'assoggettamento per appartenenza personale in ogni cantone. La data di iscrizione del trasferimento di sede a Registro di commercio del cantone d'arrivo è determinante.

Esempio	Società anonima con sede nel cantone Ticino al 31.12. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Trasferimento di sede da Zurigo in data 1° settembre 2023.				
	1 Assoggettamento				
	Cantoni	Ticino	Zurigo		
	1.1 Sede principale				
	Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.09.2023	01.01.2023		
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2023	31.08.2023			

1.2 Domicili secondari

Indicate i cantoni in cui si trovavano stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali durante il periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine del periodo fiscale.

In caso di inizio o fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in un cantone nel corso del periodo fiscale, indicate le date di inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in ogni cantone interessato.

Esempio	Società anonima con sede nel cantone Ticino e stabilimento d'impresa nel canton Ginevra. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Apertura di un nuovo stabilimento d'impresa nel canton Zurigo in data 1° giugno 2023.			
	1 Assoggettamento			
	Cantoni	Ticino	Ginevra	Zurigo
	1.1 Sede principale			
	Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2023		
	Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2023		
	1.2 Domicili secondari			
	Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2023	01.06.2023
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2023	31.12.2023	

1.3 Domicili speciali

Immobili d'investimento

Indicate i cantoni nei quali si trovavano immobili di investimento che costituivano domicili speciali durante il periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine del periodo fiscale.

In caso di inizio o fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in un cantone nel corso del periodo fiscale, indicate le date di inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in ogni cantone interessato. La data di iscrizione a Registro fondiario è determinante.

Esempio	Società anonima con sede e immobile d'investimento nel cantone Ticino. Stabilimento d'impresa e immobile d'investimento nel cantone Zurigo e immobile d'investimento nel canton Berna. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Vendita dell'immobile d'investimento nel canton Berna il 5 maggio 2023.			
	1 Assoggettamento			
	Cantoni	Ticino	Zurigo	Berna
	1.1 Sede principale			
	Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2023		
	Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2023		
	1.2 Domicili secondari			
	Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2023	
	Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2023	
	1.3 Domicili speciali			
	Immobili d'investimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2023	01.01.2023	
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2023	05.05.2023	

Ticino: L'immobile d'investimento situato nel cantone sede non costituisce un domicilio speciale. Zurigo: L'immobile d'investimento situato nel cantone dello stabilimento d'impresa costituisce un domicilio speciale.

Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)

Indicate i cantoni nei quali si trovavano immobili destinati alla vendita che costituivano domicili speciali durante il periodo fiscale, come pure le date di inizio e fine del periodo fiscale.

In caso di inizio o fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in un cantone nel corso del periodo fiscale, indicate le date di inizio e fine dell'assoggettamento per appartenenza economica in ogni cantone interessato. La data di iscrizione a Registro fondiario è determinante.

Esempio	Società anonima (commerciante d'immobili) con sede e immobile destinato alla vendita nel cantone Ticino. Stabilimento d'impresa e immobile destinato alla vendita nel canton Vaud e immobile destinato alla vendita nel canton Argovia. Esercizio commerciale (periodo fiscale): dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023. Vendita degli immobili nei cantoni Vaud e Argovia, rispettivamente il 5 marzo e il 18 settembre 2023.				
	1 Assoggettamento				
	Cantoni	Ticino	Vaud	Argovia	
	1.1 Sede principale				
	Sede	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento	01.01.2023			
	Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento	31.12.2023			
	1.2 Domicili secondari				
	Stabilimenti d'impresa e/o immobili aziendali	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento		01.01.2023		
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento		31.12.2023			
1.3 Domicili speciali					
Immobili d'investimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Inizio del periodo fiscale o inizio dell'assoggettamento			01.01.2023		
Fine del periodo fiscale o fine dell'assoggettamento			18.09.2023		
Ticino: L'immobile destinato alla vendita situato nel cantone sede non costituisce un domicilio speciale. Vaud: L'immobile destinato alla vendita situato nel cantone dello stabilimento d'impresa non costituisce un domicilio speciale.					

- imprese commerciali: attribuiti alla sede;
- imprese miste (fabbricazione e commercio): per apprezzamento.

2.1.3 Correzioni in base alla durata dell'assoggettamento

In caso di trasferimento di sede o di modifica di assoggettamento per appartenenza economica nel corso del periodo fiscale, si deve tener conto della durata dell'assoggettamento nel calcolo delle quote-parti cantonali per la determinazione del capitale proprio imponibile.

Per effettuare le correzioni necessarie riferitevi alla Circolare 17 del 27 novembre 2001 della Conferenza fiscale svizzera. Questa circolare è disponibile su internet (www.steuerkonferenz.ch).

2.1.5 In %

Calcolate le quote-parti cantonali in percento a tre decimali.

2.1.6 Attivi non necessari all'esercizio

Inserite gli attivi dei domicili speciali (immobili d'investimento e immobili destinati alla vendita). Questi attivi dovranno essere dedotti dal totale degli attivi di bilancio (cifra 2.1.4) per calcolare gli attivi che entrano in considerazione nel riparto dell'utile in base ai fattori di produzione (cifra 3.2.3).

2.2 Riparto intercantonale del capitale imponibile

Riportate il capitale proprio imponibile in Svizzera (cifra 21 della dichiarazione fiscale) e applicate le percentuali delle quote-parti cantonali (cifra 2.1.5).

Indicate in seguito il capitale proprio non imponibile nel cantone Ticino alla cifra 22 della dichiarazione fiscale (capitale proprio non imponibile nel Cantone).

3 Utile netto

3.1 Riparto dei ricavi e degli utili in capitale immobiliari

3 Utile netto					
Cantoni		Ticino	Vaud	Argovia	
	Totale CHF	CHF	CHF	CHF	CHF
3.1 Riparto dei ricavi e degli utili in capitale immobiliari					
3.1.1 Affitti, altri ricavi					
3.1.2 Utili in capitale assoggettati all'imposta ordinaria					
3.1.3 Costi amministrativi e di manutenzione	-	-	-	-	-
3.1.4 Ammortamenti	-	-	-	-	-
3.1.5	-	-	-	-	-
3.1.6 Interessi passivi <input checked="" type="checkbox"/> attribuiti	-	-	-	-	-
<input type="checkbox"/> proporzionali	-	-	-	-	-
3.1.7 Totale					
3.2 Determinazione delle quote cantonali (crociare ciò che fa al caso <input type="checkbox"/>)					
3.2.1 <input type="checkbox"/> In base al risultato netto					
Risultato netto contabile					
Aggiunte / deduzioni					
	-	-	-	-	-
Totale					
In %		%	%	%	%
3.2.2 <input type="checkbox"/> In base alla cifra d'affari					
Cifra d'affari					
In %		%	%	%	%

Immobili d'investimento

Il riparto dei ricavi e degli utili in capitale deve essere effettuato quando gli immobili d'investimento costituiscono dei domicili speciali.

Per gli immobili d'investimento situati nel cantone sede (che non costituiscono un domicilio speciale) si applicano le regole relative agli immobili d'esercizio.

Immobili d'esercizio

Per gli immobili d'esercizio situati nel cantone sede, nel cantone di uno stabilimento d'impresa o costituenti un domicilio secondario, deve essere effettuata soltanto la ripartizione degli utili in capitale.

Immobili destinati alla vendita (commercianti d'immobili)

Il riparto dei ricavi e degli utili in capitale deve essere effettuato unicamente nel caso in cui gli immobili destinati alla vendita costituiscono un domicilio speciale.

3.1.1 Affitti, altri ricavi

Indicate l'ammontare degli affitti e degli altri ricavi.

3.1.2 Utili in capitale

Se degli immobili sono stati venduti nel corso del periodo fiscale, indicate l'utile o la perdita in capitale risultante dalla vendita:

- per gli immobili di investimento e gli immobili destinati alla vendita che costituiscono un domicilio speciale: differenza tra il prezzo di vendita e il valore contabile-fiscale;
- per gli immobili d'esercizio: differenza tra il prezzo di vendita e il costo di investimento.

3.1.3 Costi amministrativi e di manutenzione

Attribuite i costi amministrativi e di manutenzione in modo diretto (per oggetto), vale a dire su ogni immobile (costi di manutenzione, assicurazioni, costi di gerenza, costi di vendita, imposte, ecc.).

3.1.4 Ammortamenti

Attribuite gli ammortamenti effettuati nel periodo fiscale sul valore contabile degli immobili in modo diretto (per oggetto).

3.1.6 Interessi passivi

Ripartite gli interessi passivi in funzione del rapporto esistente tra:

- gli attivi dei cantoni dove esiste esclusivamente un domicilio speciale del tipo "immobili d'investimento" e il totale degli attivi (cifra 2.1.4);
- il valore degli immobili d'investimento situati in cantoni dove esiste un domicilio secondario e il totale degli attivi (cifra 2.1.4).

Gli interessi passivi da ripartire corrispondono agli interessi contabilizzati meno gli interessi sul capitale dissimulato, quelli eccessivi e quelli non documentati.

3.2 Determinazione delle quote cantonali

3.2 Determinazione delle quote cantonali (crociare ciò che fa al caso)

3.2.1 <input type="checkbox"/> In base al risultato netto						
Risultato netto contabile						
Aggiunte / deduzioni						
	-	-	-	-	-	-
Totale						
In %		%	%	%	%	%
3.2.2 <input type="checkbox"/> In base alla cifra d'affari						
Cifra d'affari						
In %		%	%	%	%	%
3.2.3 <input type="checkbox"/> In base ai fattori di produzione						
Totale degli attivi						
Salari capitalizzati al	%					
Affitti capitalizzati al	%					
Totale						
In %		%	%	%	%	%

Metodo diretto

3.2.1 In base al risultato netto

Questo metodo è generalmente utilizzato quando l'impresa tiene una contabilità separata per ogni domicilio fiscale e i domicili secondari godono di una certa indipendenza per rapporto al domicilio principale.

Riportate il risultato netto (utile o perdita) della contabilità dei domicili secondari e del domicilio principale.

Se aggiunte o deduzioni (cifre 2 e 4 della dichiarazione fiscale) sono direttamente attribuibili ai domicili secondari o al domicilio principale, ma non a tutta l'impresa, è necessario indicarle al fine di determinare le quote-parti cantonali.

Se la vostra società chiede di essere messa al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi dell'art. 77 LT, deducete il ricavo netto da partecipazioni (calcolato nell'allegato 6) nella misura in cui quest'ultimo sia attribuibile a un unico domicilio fiscale (generalmente la sede - domicilio principale). Se il ricavo netto da partecipazioni non è attribuibile a un unico domicilio fiscale, ma a tutta l'impresa, non completate questa rubrica.

Metodo indiretto

3.2.2 In base alla cifra d'affari

Questo metodo è utilizzato per le imprese commerciali e di servizi che non utilizzano il metodo diretto. Indicate la cifra d'affari attribuibile al domicilio principale e ad ogni domicilio secondario.

3.2.3 In base ai fattori di produzione

Questo metodo è utilizzato per le imprese di fabbricazione che non utilizzano il metodo diretto. Riportate gli attivi attribuibili al domicilio principale e ad ogni domicilio secondario (cifra 2.1.4 - cifra 2.1.6). Indicate in seguito i salari e gli affitti attribuibili al domicilio principale e ad ogni domicilio secondario, capitalizzati rispettivamente al 10% e al 6%.

3.3 Determinazione dell'utile netto da ripartire



3.3 Determinazione dell'utile netto da ripartire

3.3.1 Utile netto imponibile in Svizzera		0
3.3.2 Ricavi e utili in capitale immobiliari (cifra 3.1.7)	-	
3.3.3 Ricavo netto da partecipazioni	-	
3.3.4 Elementi straordinari	-	
Totale parziale		0
3.3.5 Precipuo %	-	
3.3.6 Utile netto da ripartire		0

Ricavo netto da partecipazioni attribuito alla sede

3.3.1 Utile netto imponibile in Svizzera

Riportate il risultato fiscale imponibile in Svizzera (cifra 9 della dichiarazione fiscale).

3.3.2 Ricavi e utili in capitale immobiliari

Se avete proceduto a una ripartizione dei ricavi e degli utili in capitale immobiliari, deducete l'ammontare totale (cifra 3.1.7).

3.3.3 Ricavo netto da partecipazioni

Se la vostra società chiede di essere messa al beneficio della riduzione per partecipazioni ai sensi dell'art. 77 LT, deducete il ricavo netto da partecipazioni (calcolato nell'allegato 6) nella misura in cui quest'ultimo sia

attribuibile a un unico domicilio fiscale (generalmente il cantone sede - domicilio principale). Se il ricavo netto da partecipazioni non è attribuibile a un unico domicilio fiscale, ma a tutta l'impresa, non completate questa rubrica.

3.3.4 Elementi straordinari

Nell'ambito del riparto dell'utile netto, bisogna tener conto della realizzazione di utili e perdite straordinari legati a un **trasferimento di sede** (circolare 17 del 27 novembre 2001 della Conferenza fiscale svizzera). Se del caso, deducete gli utili straordinari e/o aggiungete le perdite straordinarie.

3.3.5 Precipuo

Indicate la percentuale di precipuo accordata al cantone sede. A seconda del metodo di riparto scelto, il precipuo può variare da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

3.4 Riparto intercantonale dell'utile netto

3.4 Riparto intercantonale dell'utile netto

3.4.1 Quote cantonali	0	0			
3.4.2 Precipuo (cifra 3.3.5)					
3.4.3 Elementi straordinari (cifra 3.3.4)					
3.4.4 Ricavi e utili in capitale immobiliari (cifra 3.3.2)					
3.4.5 Ricavo netto da partecipazioni (cifra 3.3.3)					
3.4.6 Compensazione utili / perdite					
3.4.7 Utile netto imponibile in Svizzera	0	0			

3.4.1 Quote cantonali

Ripartite l'utile netto da ripartire (cifra 3.3.6) proporzionalmente alle quote-parti cantonali determinate in funzione:

- del risultato netto (cifra 3.2.1);
oppure
- della cifra d'affari (cifra 3.2.2);
oppure
- dei fattori di produzione (cifra 3.2.3).

3.4.2 Precipuo

Attribuite il precipuo (cifra 3.3.5) al cantone sede.

Se la vostra società ha trasferito la sede nel corso del periodo fiscale, attribuite il precipuo proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento in ogni cantone sede.

3.4.3 Elementi straordinari

Attribuite gli utili e le perdite straordinari (cifra 3.3.4) ai domicili fiscali interessati.

3.4.4 Ricavi e utili in capitale immobiliari

Riportate i ricavi e gli utili in capitale immobiliari determinati alla cifra 3.1.7.

3.4.5 Ricavo netto da partecipazioni

Attribuite il ricavo netto da partecipazioni (cifra 3.3.3) al domicilio fiscale interessato (generalmente il cantone sede - domicilio principale).

3.4.6 Compensazione utili/perdite

Riferitevi alle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale e alla circolare 27 del 15 marzo 2007 della Conferenza fiscale svizzera al fine di procedere a eventuali compensazioni.

3.4.7 Utile netto imponibile in Svizzera

Riportate l'utile netto non imponibile nel cantone Ticino alla cifra 10 della dichiarazione fiscale (Utile non imponibile nel Cantone).

Allegato 10 – Deduzioni RFFA

		Allegato 10
Deduzioni RFFA		2023
Numero DDC:		Ragione sociale:
I. Calcolo dell'utile determinante prima della compensazione delle perdite e senza i redditi da partecipazione		
Utile imponibile prima della compensazione delle perdite		
- Reddito netto delle partecipazioni		
Utile determinante prima della compensazione delle perdite e senza i redditi da partecipazione		
II. Limitazione della riduzione		
Limitazione della riduzione (max. 70% dell'utile determinante prima della compensazione delle perdite e senza i redditi da partecipazione)		

Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

L'allegato 10 deve essere obbligatoriamente compilato se la vostra società chiede l'applicazione della riduzione fiscale legata agli utili netti provenienti da brevetti e diritti comparabili ai sensi dell'art 67b e 73a LT.

Unitamente all'allegato, che deve essere compilato con i dati principali, deve essere allegato il dettaglio dei calcoli e l'elenco dei prodotti o delle famiglie di prodotti per i quali viene richiesta l'applicazione del patent box.

Informazioni generali

L'art. 67b LT, permette l'imposizione in maniera ridotta degli utili netti provenienti da brevetti e diritti comparabili. L'art. 67a LT definisce cosa si intende per brevetti e diritti comparabili. L'art. 67b LT indica la maniera in cui è calcolata la riduzione. Le informazioni sono completate con l'Ordinanza federale sull'imposizione ad aliquota ridotta degli utili da brevetti e diritti analoghi (Ordinanza sul patent box).

Dall'entrata nel patent box di un brevetto o un diritto comparabile, lo stesso deve essere indicato anche nei periodi fiscali seguenti, indipendentemente dal risultato (utile o perdita).

Limitazione della riduzione

La deduzione massima prevista è limitata al 70% dell'utile prima della compensazione delle perdite e senza i redditi da partecipazione.


Utile netto soggetto a imposizione ridotta

A dipendenza che si tratti di brevetti o prodotti, favorite inserire l'utile netto derivante nella relativa casella. Il dettaglio dei calcoli deve essere obbligatoriamente allegato.

Deduzioni RFFA ammesse

Compilata la tabella e tutti i relativi campi, la cifra "Deduzioni RFFA ammesse" deve essere riportata al punto 10.1 del modulo A.

VI. Deduzioni RFFA	
Deduzione massima R&S	
Deduzione massima patentbox	
Deduzioni RFFA ammesse	Riportare al punto 10.1 del modulo A

 10 Utile non imponibile nel Cantone	Allegato 8 	- 
10.1 Deduzioni RFFA	Allegato 10 	- 
11 Risultato fiscale imponibile nel Cantone		

Allegato 11 – Capitale proprio occulto

 Allegato 11

Capitale proprio occulto**2023**

Numero DDC:Ragione sociale:

**Ufficio di tassazione
delle persone giuridiche**
Viale Stefano Franscini 6
6501 Bellinzona

I. Dati per il calcolo del capitale proprio occulto

Tipo di attività		Valore attivi di bilancio	Capitale dei terzi massimo
Liquidità	100 %		
Altri attivi circolanti	85 %		
Crediti per fornitura di beni e servizi, altri crediti	85 %		
Merci	85 %		
Obbligazioni svizzere ed estere in franchi svizzeri	90 %		
Obbligazioni estere in moneta estera	80 %		

L'allegato 11 deve essere compilato se la vostra società ha dei debiti o dei crediti verso i suoi azionisti, i suoi associati, delle persone vicine (persone fisiche o giuridiche) o delle società facenti parte dello stesso gruppo.

La circolare n. 6 "Capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società" contiene i dettagli e le spiegazioni per determinare il capitale proprio occulto.

L'allegato non permette attualmente il calcolo degli interessi non ammessi (interessi sul capitale proprio dissimulato e interessi eccessivi o non giustificati), così come gli interessi insufficienti.

Tipo di attività

I. Dati per il calcolo del capitale proprio occulto

Tipo di attività

Selezionare il tipo di attività della società fra le seguenti opzioni:

- Commercio e industria
- Holding e società d'amministrazione di patrimoni
- Società immobiliare (case d'abitazione e agricoltura)
- Società immobiliare (industria, arti e mestieri)
- Società finanziaria

Per le società finanziarie, il calcolo del capitale proprio occulto è basato sulla totalità degli attivi. Trovate la relativa casella più in basso.

Per le società finanziare

Totale degli attivi	6/7		
---------------------	-----	--	--

Per tutte le altre casistiche, inserite i relativi valori nella corrispondente casella.

		Valore attivi di bilancio	Capitale dei terzi massimo
Liquidità	100 %		
Altri attivi circolanti	85 %		
Crediti per fornitura di beni e servizi, altri crediti	85 %		
Merci	85 %		
Obbligazioni svizzere ed estere in franchi svizzeri	90 %		
Obbligazioni estere in moneta estera	80 %		
Azioni quotate svizzere ed estere	60 %		
Altre azioni e quote di SAGL	50 %		
Partecipazioni	70 %		
Prestiti	85 %		
Installazioni, macchine, utensili	50 %		
Immobili aziendali	70 %		
Ville, appartamenti, case di vacanza, terreni edificabili	70 %		
Altri immobili	80 %		
Spese di costituzione, di aumento del capitale e di organizzazione	0 %		
Altri attivi immateriali	70 %		
Totale			

Calcolo del capitale proprio occulto secondo la Circolare AFC n.6 del 06.06.1997

II. Calcolo del capitale proprio occulto secondo la Circolare AFC n. 6 del 06.06.1997

Capitale dei terzi complessivo	
Finanziamenti provenienti o garantiti da persone vicine	
Capitale dei terzi provenienti da terze persone	
Capitale dei terzi massimo secondo la tabella al punto 1	
Capitale dei terzi esclusi i finanziamenti provenienti o garantiti da persone vicine	
Ev. correzione	
Finanziamento massimo proveniente o garantito da persone vicine	
Capitale proprio occulto	Riportare al punto 18 del modulo A

Una volta compilata la tabella relativa alla composizione del capitale, con il dettaglio dei finanziamenti provenienti o garantiti da persone vicine, se è presente capitale proprio occulto, il risultato è da riportare al punto 18 del modulo A.

17	Riserva negativa	-	-
18	Capitale proprio occulto		
19	Totale (cifre 14 a 18, ma al minimo il capitale versato)		